



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Guida in stato di ebbrezza: inutile soffiare poco nel palloncino

Autore: Redazione | 10/05/2016



Etilometro: non evita la multa il conducente che decide di mettere poca aria nei polmoni per non far funzionare il test dell'alcol.

Inutile fare i furbi con il **palloncino** (il cosiddetto alcoltest o etilometro) per chi viene colto alla **guida dell'auto in stato di ebbrezza**: chi soffia poco dentro l'apparecchio tanto da non farlo funzionare, non solo non evita la **multa**, ma si becca anche quella più grave paragonabile al caso di un rifiuto categorico al test

[1].

Se però, anche a seguito dell'esiguo respiro nel tubetto, l'**etilometro** riesce a rilevare la quantità di alcol presente nel respiro (dalla quale poi desume quella presente nel sangue) ma nello scontrino stampato, assieme al dato numerico, esce fuori la dicitura "**volume insufficiente**", scatta la multa commisurata alla (minore) quantità di alcol rilevata. A differenza del precedente caso, in questo la Corte premia coloro che, riuscendo a fare i furbetti, non soffiano un volume d'aria pienamente sufficiente, ma non tanto esiguo da rendere impossibile la misurazione. Secondo i giudici supremi la bassa quantità d'aria fa diminuire anche quella di alcol.

Insomma, in caso di inspirazione di un volume d'aria minimo, la conseguente dicitura "volume insufficiente" non rende invalido il test dell'alcol: l'insufficienza del quantitativo di aria immessa nell'etilometro non esclude che l'apparecchio sia in grado di rilevare il tasso di alcol. Ma, in rispetto del cosiddetto "principio del **favor rei**", si considera acquisita una rilevazione inferiore al reale.

Al contrario, la Cassazione stabilisce la piena colpevolezza (e la pena più grave) per chi non riesce per nulla a soffiare, tanto da non far funzionare affatto l'alcoltest.

Con una ulteriore sentenza **[3]**, la Suprema Corte torna a fare le parti del conducente in stato di ebbrezza, stabilendo che, se il test del palloncino viene fatto dopo oltre due ore dalla guida (momento a partire dal quale il tasso di alcol inizia a scendere) non si può, in via presuntiva, addebitare un tasso alcolemico superiore a quello rilevato solo perché il testo è avvenuto a distanza di tempo da quando il conducente si è messo alla guida.

Nella scia di pronunce favorevoli all'automobilista si inserisce quella della [Sezioni](#)

Unite dello scorso mese di aprile **[4]** secondo cui chi **rifiuta di sottoporsi all'alcoltest** può ottenere il beneficio della non condanna per “**tenuità del fatto**”: la fedina penale resta macchiata, ma non si applica la pena. Eppure la legge prevede, nel caso del conducente che rifiuti l’etilometro, la sanzione penale più grave, quella prevista per chi viene trovato con oltre 1,5 grammi di alcol per litro di sangue (ammenda da 1.500 a 6.000 euro; decurtazione di 10 punti dalla patente; sospensione della patente da 1 a 2 anni; confisca dell’auto). Ciò non toglie che, comunque, l’automobilista possa ottenere i suddetti benefici.

Con un’ultima sentenza depositata ieri **[5]** la Cassazione ha detto che non basta la semplice **mancata omologazione** dell’alcoltest per rendere nullo l’accertamento e quindi la multa. Costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria all’accertamento, non essendo sufficiente contestare solo la mancanza di omologazione del macchinario.

In ultimo lo stato di ebbrezza alcolica può essere accertato non solo con l’etilometro ma anche con qualsiasi mezzo: in pratica la polizia può desumere la presenza di alcol nel sangue sulla base dei **sintomi** del conducente (ad esempio dalla difficoltà a parlare, a stare in equilibrio, ecc.). In tali casi, però, scatta sempre la **sanzione più lieve**, salvo vi sia la certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’automobilista rientri nell’ambito di una delle tre ipotesi (circostanza piuttosto difficile da dimostrare senza il test strumentale).

Note

[1] [Cass. sent. n. 18093/2015](#). **[2]** Cass. sent. n. 19161/2016 **[3]** Cass. sent. n. 19176/2016. **[4]** Cass. S.U. sent. n. 13682/2016. **[5]** Cass. sent. n. 19164/2016 del 9.05.2016. *Autore immagine: 123rf com*

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 aprile - 9 maggio 2016, n. 19164 *Presidente Bianchi - Relatore Gianniti*

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con sentenza emessa in data 28 maggio 2015, ha dichiarato C.F. colpevole del reato di cui all'art. 116 comma 13 bis C.d.S., per aver guidato, in Reggio Calabria il 3 giugno 2013, il ciclomotore Piaggio Liberty 50 cod. civ. tg. X4BYCS, senza aver mai conseguito il titolo abilitativo alla guida del mezzo. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta difensiva di concessione del beneficio della irrilevanza del fatto (ex art. 27 d.P.R. n. 448/1988) e violazione di legge in relazione alla concessione (in difetto di richiesta difensiva) del beneficio della sospensione condizionale dell'ammenda comminata. Il difensore, ai fini dell'autosufficienza del ricorso, allega copia del verbale dell'ultima udienza del 28 maggio 2015, nonché del dispositivo della sentenza e della sentenza impugnata.

3. La sentenza impugnata deve essere annullata a motivo della recente depenalizzazione del reato per cui si è proceduto. Invero, la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016. L'art. 8 del citato decreto - legislativo ha, poi, introdotto una deroga al principio di irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1; ha previsto cioè che le disposizioni come quella sopra citata (che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili, come per l'appunto si verifica nel caso di specie. Occorre aggiungere che, in via generale, il giudice, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il fatto previsto dalla legge (non come reato, ma) solo come illecito amministrativo, non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo ogni qual volta la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. U, n. 25457 dei 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694). Senonché, l'art. 9 d. lgs. n. 8/2016 prevede espressamente tale obbligo. La presente sentenza va, pertanto, trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone trasmettersi copia della presente sentenza e della comunicazione della notizia di reato al Prefetto di Reggio Calabria.